

Civile Ord. Sez. 1 Num. 14283 Anno 2019
Presidente: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.
Relatore: FALABELLA MASSIMO
Data pubblicazione: 24/05/2019

sul ricorso 19111/2018 proposto da:

, elettivamente domiciliato in Roma, Via
 Otranto, 12, presso lo studio dell'avvocato Grispo Marco, che lo
 rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

-ricorrente -

contro

Ministero dell'Interno, in persona Ministro *pro tempore*;
 Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione
 Internazionale Ancona;

-intimati-

avverso la sentenza n. 560/2018 della CORTE D'APPELLO di
 ANCONA, depositata il 30/04/2018;

ord.



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/02/2019 dal consigliere FALABELLA MASSIMO.

FATTI DI CAUSA

1. — impugnava avanti al Tribunale di Ancona il provvedimento reso dalla competente Commissione territoriale che aveva escluso a lui spettasse alcuna forma di protezione internazionale.

Il Tribunale rigettava le domande avanti ad esso proposte, sicché il richiedente spiegava appello: quest'ultimo era rigettato dalla Corte di Ancona con sentenza del 30 aprile 2018.

Il giudice distrettuale riteneva che la vicenda narrata dall'appellante fosse priva di riferimenti a concreti atti persecutori, lacunosa e generica, oltre che carente di riscontri in ordine alla veridicità dei fatti decritti. Rilevava, segnatamente, che la narrazione del richiedente — imperniata su di una vicenda che aveva visto contrapposti lo zio del medesimo e un ex membro dell'assemblea nazionale, il quale lo aveva fatto arrestare per due volte, dopo che egli era intervenuto a difesa del proprio parente — fosse poco credibile e che le risposte rese avanti alla Commissione fossero «confuse e soprattutto avulse dalle ragioni per le quali [era stata richiesta] la protezione internazionale». La stessa Corte negava, poi, che esistessero ragioni per riconoscere a Waquas la protezione sussidiaria e quella umanitaria.

2. — Contro tale pronuncia è stato proposto un ricorso per cassazione basato su tre motivi. Il Ministero, intimato, non ha svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. — Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra, nonché



omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 251/2007. La censura investe il mancato riconoscimento, al ricorrente, dello *status* di rifugiato ed è incentrata sul rilievo per cui la motivazione posta a sostegno della decisione appaia, sul punto, «connotata da evidenti contrasti fra affermazioni incompatibili, oltre che da obiettiva incomprendibilità». Viene lamentato, in particolare, che la Corte di merito non abbia preso in considerazione la copiosa documentazione atta a dimostrare la veridicità della vicenda narrata e abbia, invece, conferito rilievo al fatto che lo stesso ricorrente non aveva saputo indicare cicatrici e ferite atte a comprovare le torture e i maltrattamenti a cui aveva affermato di essere stato sottoposto.

1.1. — Il motivo va disatteso.

1.2. — Come è noto, in tema di protezione internazionale, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251/2007, le lacune probatorie del racconto del richiedente asilo non comportano necessariamente inottemperanza al regime dell'onere della prova, potendo essere superate dalla valutazione che il giudice del merito è tenuto a compiere delle circostanze indicate alle lettere da a) ad e) della citata norma (Cass. 29 gennaio 2019, n. 2458; Cass. 10 luglio 2014, n. 15782; in precedenza Cass. 18 febbraio 2011, n. 4138, secondo cui ove il richiedente non abbia fornito prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova devono essere ritenuti comunque veritieri se ricorrano le richiamate condizioni). Nel caso in esame il giudice del merito ha però motivatamente escluso che le dichiarazioni del richiedente potessero ritenersi sufficientemente circostanziate e plausibili, come invece è richiesto dalla lett. a) e dalla lett. c) dell'art. 3, comma 5, cit.. D'altro canto, la valutazione di non credibilità del



racconto costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, al quale compete di svolgere tale accertamento in presenza di dichiarazioni munite di adeguata specificità (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27503). Ne discende che, sotto il profilo che qui interessa, rettamente la Corte del merito ha ritenuto che non ricorressero le condizioni per l'accoglimento della domanda diretta al riconoscimento dello *status* di rifugiato.

Né ricorre il lamentato vizio motivazionale. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, le argomentazioni poste a fondamento della domanda sono pienamente intelleggibili e niente affatto fondate su affermazioni inconciliabili. Il vizio in questione non può del resto fondarsi su un erroneo apprezzamento delle risultanze istruttorie: infatti, nella nuova formulazione dell'art. 360, n. 5, risultante dall'art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito in l. n. 134/2012 è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto *«attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali»* (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054).

2. — Il secondo mezzo oppone la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 5, 7, 14, 16, e 17 d.lgs. n. 251/2007, dell'art. 32 d.lgs. n. 25/2008, nonché omesso esame di fatti decisivi per il giudizio. Viene evidenziato che il giudizio espresso nella sentenza impugnata quanto all'assenza delle condizioni fondanti la protezione sussidiaria risulterebbe superficiale ed espresso con motivazione apparente e contraddittoria: la Corte di merito non avrebbe infatti individuato le fonti informative dalle quali aveva tratto la conclusione cui era pervenuta; la stessa Corte, inoltre, dopo



aver riconosciuto che la protezione sussidiaria non esigeva la presenza di una minaccia individualizzata, avrebbe omesso di esaminare con la dovuta ocularità la situazione socio-politica del Pakistan, con particolare riferimento all'area di provenienza del ricorrente, in cui si assisteva a diffusi episodi di violenza indiscriminata, principalmente generata da attacchi terroristici.

2.1 — Nei termini che si vengono ad esporre il motivo merita accoglimento.

2.2. — L'affermazione espressa nella sentenza di appello — secondo cui ai fini della fattispecie di cui all'art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251 del 2007 «occorre pur sempre che il conflitto armato assuma connotazioni tali, in ragione del suo carattere indiscriminato, da determinare un pericolo per il richiedente a cagione del solo fatto che del suo rientro nel paese di origine» — è, in sé, conforme al diritto.

La Corte distrettuale ha tuttavia escluso la presenza di un conflitto che esponesse l'odierno ricorrente a un rischio siffatto senza fornire alcuna puntuale indicazione circa le fonti delle notizie attinte, limitandosi a menzionare di essersi documentata sui «siti di informazione *on-line*».

Ora, l'art. 8, comma 3, d.lgs. n. 25/2008 prevede che ciascuna domanda sia esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei paesi in cui questi siano transitati, ed elaborate dalla Commissione nazionale. Da tale disposizione si desume — e si desunse prima ancora che il comma 1 *bis* dell'art. 27 d.lgs. n. 25/2008, inserito dall'art. 5, comma 1, lett. b) *quater*, d.l. n. 119/2014, convertito in l. n. 146/2014, prevedesse esplicitamente l'acquisizione d'ufficio di notizie sulla situazione del paese di origine del richiedente e sulla specifica condizione di questo —



che in materia di protezione internazionale il giudice disponga di poteri officiosi di indagine e che allo stesso competa di verificare, sulla scorta delle informazioni richiamate dalla norma, se la situazione di esposizione a pericolo per l'incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio: ciò che deve porsi in atto, è, dunque un accertamento d'ufficio aggiornato al momento della decisione (per tutte: Cass. 28 giugno 2018, n. 17075). L'effettuazione di tale accertamento, proprio in quanto imposto dalla legge, deve essere poi obiettivamente verificabile (dal richiedente, dall'Amministrazione e dallo stesso giudice dell'impugnazione); e ciò implica che il provvedimento reso debba quantomeno dar conto delle fonti informative consultate: indicazione, questa, tanto più necessaria, in quanto consente di affermare (o negare) che l'attività di indagine sia stata effettivamente condotta sulla base di notizie aggiornate, come il richiamato art. 8, comma 3, per l'appunto richiede.

La sentenza della Corte di Ancona, per quanto si è detto, è mancante di alcuna puntuale esplicitazione delle fonti in questione.

2.3. — Ci si può tuttavia domandare se la questione sollevata dal ricorrente sia munita di decisività: infatti, il tema delle fonti non avrebbe rilevanza alcuna se si ritenesse, a monte, che, in presenza della non credibilità delle dichiarazioni del richiedente, l'accertamento officioso circa la situazione del paese di origine dello stesso istante risulti essere precluso.

Il Collegio, pur consapevole di un indirizzo contrario espresso in due pronunce di questa Corte (Cass. 20 dicembre 2018, n. 33096; Cass. 19 febbraio 2019, n. 4892), reputa che



nella fattispecie di cui all'art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007 il giudizio di attendibilità non entri in gioco, salvo che non sia controversa la stessa provenienza del richiedente da area geografica interessata a una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Certamente, ove vengano in questione le ipotesi del rifugio politico e della protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. a) e lett. b), d.lgs. cit., in cui rileva, se pure in diverso grado, la personalizzazione del rischio oggetto di accertamento (cfr. Cass. 20 marzo 2014, n. 6503; Cass. 20 giugno 2018, n. 16275), non vi è ragione di attivare i poteri di istruzione officiosa se questi sono finalizzati alla verifica di fatti o situazioni di carattere generale che, in ragione della non credibilità della narrazione del richiedente, non è possibile poi rapportare alla vicenda personale di questo. In casi siffatti, una indagine nel senso indicato si manifesta inutile proprio in quanto il rischio prospettato dall'istante, siccome riferito a fatti non dimostrati, difetterebbe comunque di concretezza e non potrebbe mai presentare il richiesto grado di personalizzazione. In tal senso, va qui ribadito che *«la riferibilità soggettiva e individuale del rischio di subire persecuzioni o danni gravi rappresenta un elemento costitutivo del rifugio politico e della protezione sussidiaria ex lett. a) e b) dell'art. 14, escluso il quale dal punto di vista dell'attendibilità soggettiva, non può riconoscersi il relativo status»* (Cass. 17 giugno 2018, n. 16925, in motivazione).

La proposizione inversa vale, invece (con la limitazione sopra espressa), nella fattispecie di cui alla lett. c) dell'art. 14. Come ha avuto modo di precisare la Corte di giustizia, nell'interpretare l'art 15, lett. c), della direttiva del Consiglio n.

2004/83/CE (di cui la richiamata norma nazionale costituisce recepimento), l'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova di essere specifico oggetto di minaccia a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale. Ciò implica che la protezione sussidiaria, nel caso in esame, vada accordata per il sol fatto che il richiedente provenga da territorio interessato dalla menzionata situazione di violenza indiscriminata: situazione in cui il livello del conflitto armato in corso è tale che l'interessato, rientrando in quel paese o in quella regione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia (Corte giust. 17 febbraio 2009, C-465/07, *Elgafaji*, richiamata da Corte giust. 30 gennaio 2014, C 285/12, *Diakité*; per la giurisprudenza nazionale cfr. pure, di recente: Cass. 13 maggio 2018, n. 13858; Cass. 23 ottobre 2017, n. 25083; Cass. 21 luglio 2017, n. 18130).

Proprio la mancata personalizzazione del rischio preso in considerazione dall'art. 14, lett. c), dà ragione della sostanziale irrilevanza della attendibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente che invochi tale forma di protezione. Il quinto comma dell'art. 3 d.lgs. n. 251/2007 contempla, infatti, dei criteri che la commissione e il giudice debbono seguire ove *«taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove»*: tali elementi o aspetti del narrato sono considerati veritieri — come si è visto — se ricorrano le condizioni indicate nelle lettere da a) ad e) del predetto comma 5. Il presupposto della norma è, evidentemente, l'esistenza di fatti che ineriscono alla vicenda individuale del richiedente, ma che costui, pur avendone l'onere,



non sia in grado di suffragare con una prova piena: fatti rispetto ai quali non sia nemmeno possibile l'acquisizione officiosa di elementi istruttori da parte del giudice.

La forma di protezione di cui all'art. 14, lett. c) prescinde, come si è detto, da fatti che attengano a una vicenda individuale che il richiedente abbia l'onere di allegare e provare. Chi invochi la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), non si trova nella necessità di fornire ragguagli circa la propria storia personale: correlativamente, non ha l'esigenza di avvalersi dei criteri posti dall'art. 3, comma 5 per colmare le lacune probatorie che quella storia evidenzi. Il fatto costitutivo della forma di protezione in esame è infatti la situazione di pericolo generalizzato dato dalla violenza indiscriminata in presenza di conflitto armato nel paese o nella regione in cui l'istante deve essere rimpatriato. La prova di tale situazione, in difetto di attivazione della parte, va acquisita d'ufficio dal giudice: come è stato efficacemente rilevato da questa Corte, quando il cittadino straniero che richieda il riconoscimento della protezione internazionale abbia adempiuto all'onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto, sorge il potere-dovere del giudice di accertare anche d'ufficio se, ed in quali limiti, nel paese straniero di origine dell'istante si registrino fenomeni di violenza indiscriminata, in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, che espongano i civili a minaccia grave e individuale alla vita o alla persona, ai sensi dell'art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007 (Cass. 28 giugno 2018, n. 17069).

Può dirsi, dunque, che i criteri posti dall'art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251/2007 agiscono come correttivi di un onere probatorio del richiedente riferito alla sua vicenda personale; poiché tale vicenda non rileva con riguardo alla domanda di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), d.lgs. cit. (sempre che



non si discuta della provenienza dell'istante), non può nemmeno configurarsi, in relazione ad essa, quella situazione di *deficit* probatorio che il cit. art. 3, comma 5, presuppone: e ciò rende inoperanti i criteri posti dalla detta norma per supplire a una carenza siffatta. Esclusa l'applicazione dei detti criteri, deve conseguentemente negarsi che dalla credibilità o non credibilità delle dichiarazioni rese dal dichiarante per accedere al riconoscimento dello *status* di rifugiato, alla protezione sussidiaria di cui alle lett. a) e b) dell'art. 14 cit. e alla protezione umanitaria (o al diritto al conseguimento del permesso di soggiorno per «casi speciali» di cui al d.l. n. 113/2018) sortiscano conseguenze preclusive per l'accesso al diritto di cui all'art. 14, lett. c) d.lgs. n. 251/2007.

2.4. — Reputa inoltre il Collegio che, ai fini che qui interessano, non possa conferirsi valore dirimente alla previsione, contenuta nell'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 251/2007, per cui «*[l]’esame è svolto in cooperazione del richiedente*». L'obbligo di cooperazione, ove riferito all'istante, va commisurato all'oggetto delle singole domande da questo proposte ed è significativo, in proposito, che lo stesso primo comma dell'art. 3 puntualizzi che l'esame svolto in cooperazione col richiedente riguardi gli «*elementi significativi della domanda*». Nel caso di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), il richiedente non ha tuttavia l'onere di presentare, tra «*gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda*», quelli che ineriscono a circostanze, riferite alla sua storia personale, di cui si debba vagliare la veridicità (salvo — si ripete — quanto sia indispensabile per verificare la controversa provenienza del medesimo dal paese o dalla regione indicati come teatro di violenza indiscriminata); non è dunque possibile ritenere che lo stesso istante, con riguardo all'istruzione della



domanda di cui qui si dibatte, possa rendersi inadempiente al suddetto obbligo di cooperazione fornendo dichiarazioni, attinenti alla sua vicenda, reputate non veritiere. Non è possibile in quanto, in tal caso, l'ipotizzato obbligo di cooperazione si raccorda a elementi non significativi, che nel quadro dell'indagine da compiersi non giocano alcun ruolo (onde rispetto ad essi il detto obbligo deve ritenersi, in definitiva, insussistente).

La soluzione qui riusata finirebbe del resto per capovolgere la *ratio* cui è ispirata la norma del richiamato art. 3, comma 5: la disposizione in questione, infatti, mira ad agevolare il richiedente nella prova dei fatti che lo stesso è onerato di dimostrare. Per ritenere che la richiamata previsione operi anche in chiave sanzionatoria, deprivando il giudice del potere-dovere di porre in essere quell'accertamento officioso che si impone per la verifica della fattispecie di cui all'art. 14, lett. c), occorrerebbe ipotizzare l'esistenza di indici normativi in tal senso, che la disciplina vigente però non evidenzia. E infatti, alla stregua del dato consegnato dal cit. comma 5 dell'art. 3, la conseguenza di un racconto non credibile è, puramente e semplicemente, la mancata prova di quella versione dei fatti.

2.5. — Diversa conclusione — va ribadito — si impone nel caso in cui ad essere non credibile sia la stessa dichiarazione del richiedente di provenire da un paese o da una regione interessata a una situazione di violenza indiscriminata in presenza di conflitto armato interno o internazionale; ma ciò ben si comprende, dal momento che in tale ipotesi torna a rilevare l'onere probatorio dell'istante: onere che investe il profilo attinente alla condizione fattuale che consente di riferire la disciplina di cui all'art. 14, lett. c), alla posizione del richiedente .



2.6. — In conclusione, dunque, nell'ipotesi di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007, il potere-dovere di indagine d'ufficio del giudice circa la situazione generale esistente nel paese di origine del richiedente, che va esercitato dando conto, nel provvedimento emesso, delle fonti informative attinte, in modo da verificarne anche l'aggiornamento, non trova ostacolo nella non credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente stesso riguardo alla propria vicenda personale, sempre che il giudizio di non credibilità non investa il fatto stesso della provenienza dell'istante dall'area geografica interessata alla violenza indiscriminata che fonda la richiamata forma di protezione.

3. — Col terzo motivo l'istante prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 32 d.lgs. n. 25/2008 e dell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, nonché l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio. La doglianza ha ad oggetto il mancato riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, avendo riguardo a tre elementi: la situazione critica personale dello stesso ricorrente, legata al rischio di essere arrestato a causa delle accuse infondate che gli erano state rivolte; la grave situazione di conflitto socio-politico che connotava il paese di origine e la regione di provenienza del medesimo richiedente; l'avvio del percorso di integrazione dello stesso Waquas, comprovato dalla documentazione prodotta.

3.1. — La censura resta assorbita, stante l'accoglimento del secondo motivo di ricorso.

4. — Accolto il secondo motivo, la sentenza impugnata è dunque cassata. La causa va rinviata alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese.

P.Q.M.

La Corte



accoglie il secondo motivo, rigetta il primo e dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Civile, in data 26 febbraio 2019 e, in seguito a riconvocazione, il 9 aprile 2019.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale